

NUOVE DISPOSIZIONI SULLE ASSENZE DEGLI ALUNNI E CERTIFICATI DI RIAMMISSIONE A SCUOLA

In base alle normative di legge in vigore e alle **nuove disposizioni regionali**, si precisa che **il certificato medico di rientro a scuola dopo malattia si rende necessario solo in queste situazioni:**

- 1) Dopo assenza per malattia **superiore a 3 giorni** per la scuola di infanzia, bambini **sotto i 6 anni (nido e scuola materna)**, Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione N. 80 del 3-8-2020; (Allegato 1)
- 2) Dopo assenza per malattia **superiore a 10 giorni** per le **scuole elementari, medie e superiori**, ragazzi **sopra i 6 anni come da Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 27/01/2021.** (Allegato 1)

Pertanto non sono giustificate dalla legge, richieste di certificati di assenza dalla scuola che non rientrino nei parametri sopraindicati.

Se le assenze **superano i giorni sopraindicati e non riguardano situazione di malattia**, i genitori dovranno presentare ai docenti apposita **autocertificazione (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)** che esplicita la motivazione dell'assenza (non è necessario il certificato medico). (Allegato 2)

Resta inteso che se le assenze riguardano casi di **malattia fino a un massimo di tre giorni (ossia il bambino rientra il quarto giorno) (bambini sotto i 6 anni) o un massimo di dieci giorni (ossia l'alunno rientra all'11° giorno) (ragazzi sopra i 6 anni)** il rientro potrà avvenire con **autocertificazione** con la quale i genitori dichiarano che **durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con il Covid 19.**

Queste precisazioni sono indispensabili per un corretto e funzionale rapporto tra le istituzioni scolastiche e il Servizio Sanitario Nazionale e per evitare inutili accessi negli ambulatori dei pediatri di famiglia in questo periodo di pandemia.

OGNI ABUSO DETERMINA UN INUTILE DISAGIO ALLA FAMIGLIA, INADEMPIENZA A PRECISE NORME DI LEGGE E SPRECO DI RISORSE UMANE.